

Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi

**A D C - ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
SINDACATO NAZIONALE UNITARIO
SEZIONE DI RIMINI**

**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI RIMINI**

Bellaria Igea Marina 23 APRILE 2014

**CONVEGNO DI STUDI BILANCIO E
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2014**

Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nelle c.d. “operazioni straordinarie” le norme del codice civile prevedono specifici obblighi per il Collegio Sindacale con esclusivo riguardo a talune specifiche fattispecie (si veda *infra*).

Per le altre “operazioni straordinarie” il Collegio Sindacale:

- non ha specifici obblighi se non quello previsto - in linea di principio - dall’art. 2403 c.c.;
- deve, quindi, “*vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto*” da parte degli Amministratori con riguardo alle singole operazioni;
- non ha comunque l’obbligo di redigere una Relazione per l’Assemblea dei soci convocata per deliberare su operazioni di:

- Trasformazione

- Fusione

- Scissione

La verifica sulle rilevazioni contabili delle singole operazioni è obbligo del soggetto incaricato del controllo contabile, salvo il potere/dovere del Collegio Sindacale di procedere a verifiche strumentali alle sue diverse funzioni.

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE “specifiche”

- **Riduzione del capitale sociale per perdite.**
- **Aumento del capitale sociale.**
- **Recesso del socio.**
- **Liquidazione**
- **Trasformazione**
- **Fusione e scissione**

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

In presenza di perdite superiori ad un “terzo del capitale” gli Amministratori hanno l’obbligo di convocare “senza indugio” l’assemblea dei soci per deliberare gli “opportuni provvedimenti”.

in caso di omissione da parte degli Amministratori l’obbligo di convocare “senza indugio” l’assemblea è del Collegio Sindacale.

ATTENZIONE A:

- **la Relazione degli Amministratori;**
- **le “Osservazioni” del Collegio Sindacale.**

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Con conferimenti in denaro (attenzione al sovrapprezzo che deve essere versato nelle casse sociali per intero).

Con conferimenti in natura (attenzione alla perizia).

N.B.

Per le proposte di aumento con esclusione o limitazione del diritto di opzione è richiesto il parere del Collegio Sindacale

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Nei conferimenti in natura il compito valutativo cui sono chiamati i sindaci differisce in modo sostanziale da quello cui è invece chiamato l'esperto, nominato ai sensi dell'art. 2343 o 2465 del Codice civile, posto che:

- **l'esperto deve redigere una stima prudenziale la cui finalità è quella di attestare che il valore effettivo del bene conferito è senz'altro non inferiore all'incremento del patrimonio netto che si riflette sulla conferitaria;**
- **solo per le s.p.a. (art. 2441 del Codice civile) i sindaci (della società conferitaria) devono procedere a una valutazione comparata del valore effettivamente attribuibile al bene conferito e del valore attribuibile alla società conferitaria ante conferimento, posto che è da tale rapporto "a valori effettivi" che discende la congruità o meno del prezzo di emissione delle azioni o quote della società conferitaria.**

RECESSO DEL SOCIO

Verifica della sussistenza di una delle “cause” inderogabili previsti dal codice civile ovvero di una delle “cause” previste dallo statuto.

Criteri di valutazione delle azioni o quote del socio recedente.

Comunicazione preventiva ai soci da parte degli Amministratori del valore di recesso della partecipazione nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea (solo per s.p.a.).

Convocazione dell’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società in assenza di utili e riserve disponibili.

Il Collegio Sindacale deve verificare la sussistenza della causa che legittima il socio ad esercitare il diritto di recesso

Nelle s.r.l. a differenza delle s.p.a.:

- **il socio ha diritto di recedere anche nel caso di dissenso sulle delibere di fusione e scissione a prescindere dal fatto che ne derivi una modificazione dell’oggetto sociale;**
- **non è previsto che il socio abbia il diritto di conoscere la determinazione del valore di recesso della propria quota nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea;**
- **il socio non può recedere solo parzialmente in riferimento alla propria quota di partecipazione.**

LIQUIDAZIONE

N.B.

L'abbandono dei criteri di valutazione di cui all'art. 2426 cod. civ. con conseguente applicazione dei "criteri di realizzo" solo in caso di cessazione dell'attività (OIC 5)

All'inizio della liquidazione:

- **verifica delle cause di scioglimento;**
- **convocazione dell'assemblea dei soci;**
- **nomina dei liquidatori e definizione dei poteri).**

Durante la fase di liquidazione:

- **bilancio iniziale (criteri di valutazione);**
- **rispetto dei principi di corretta liquidazione;**
- **bilanci intermedi (usuali "formalità").**

Alla fine della liquidazione:

- **"piano di riparto";**
- **deposito delle somme non riscosse;**
- **cancellazione della società;**
- **deposito dei libri sociali.**

TRASFORMAZIONE

Determinazione del capitale sociale della società trasformata.

Nel caso di trasformazione “progressiva” (da società di persone in società di capitali) il capitale “deve essere determinato sulla base dei valori attuali dell’attivo e del passivo”.

Stima del patrimonio sociale.

N.B.

Ai fini della trasformazione non vi sono i presupposti per valutare l’avviamento (generato internamente) in quanto non vi è alcun trasferimento, da un soggetto ad altro soggetto, del patrimonio della società che si trasforma, ma unicamente l’adozione di un diverso tipo di organizzazione sotto un profilo societario.

FUSIONE E SCISSIONE

- **Anzianità” della Situazione Patrimoniale (comprensiva del Conto Economico e della Nota Integrativa).**
- **Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di fusione o di scissione.**
- **Deposito del progetto per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese e presso la sede sociale (unitamente agli altri documenti).**
- **Deposito per l’iscrizione del verbale di Assemblea Straordinaria presso il Registro delle Imprese.**
- **Deposito per l’iscrizione dell’atto di fusione o di scissione presso il Registro delle imprese.**